

AZIMUT

PREVIDENZA

Fondo Pensione Aperto

Regolamento di Gestione

redatto ai sensi dell'art. 12
del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252

Data di efficacia 1° Marzo 2022

<i>PARTE I</i>	<i>IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO</i>	2
Art. 1	Denominazione	
Art. 2	Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti	
Art. 3	Scopo	
<hr/>		
<i>PARTE II</i>	<i>CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO</i>	2
Art. 4	Regime del Fondo	
Art. 5	Destinatari	
Art. 6	Scelte di investimento	
Art. 7	Gestione degli investimenti	
Art. 8	Spese	
<hr/>		
<i>PARTE III</i>	<i>CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI</i>	7
Art. 9	Contribuzione	
Art. 10	Determinazione della posizione individuale	
Art. 11	Prestazioni pensionistiche	
Art. 12	Erogazione della rendita	
Art. 13	Trasferimento e riscatto della posizione individuale	
Art. 14	Anticipazioni	
<hr/>		
<i>PARTE IV</i>	<i>PROFILI ORGANIZZATIVI</i>	12
Art. 15	Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	
Art. 16	Sistema di governo	
Art. 17	Depositario	
Art. 18	Responsabile	
Art. 19	Organismo di rappresentanza	
Art. 20	Conflitti di interesse	
Art. 21	Scritture contabili	
<hr/>		
<i>PARTE V</i>	<i>RAPPORTI CON GLI ADERENTI</i>	14
Art. 22	Modalità di adesione e clausole risolutive espresse	
Art. 23	Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari	
Art. 24	Comunicazioni e reclami	
<hr/>		
<i>PARTE VI</i>	<i>NORME FINALI</i>	15
Art. 25	Modifiche del Regolamento	
Art. 26	Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	
Art. 27	Cessione del Fondo	
Art. 28	Operazioni di fusione	
Art. 29	Rinvio	
<hr/>		
Allegato n. 1	Disposizioni in materia di Responsabile	16
Allegato n. 2	Condizioni e modalità di erogazione delle rendite	19

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1
Denominazione**
1. Il “AZIMUT PREVIDENZA - Fondo pensione aperto” (di seguito “Fondo”) è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).
- Art. 2
Istituzione del Fondo,
esercizio dell’attività,
sede e recapiti**
1. Il Fondo è stato istituito dalla società “Azimut Società di Gestione del Risparmio S.p.A.” (incorporata con effetto 1° ottobre 2013 in Azimut Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A.), giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
 2. La società Azimut Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito “s.g.r.”) esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 1° ottobre 2013, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 29 marzo 2013.
 3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 92.
 4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della s.g.r..
 5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della s.g.r è azimutcm@legamail.it.
- Art. 3
Scopo**
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4
Regime del Fondo**
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
- Art. 5
Destinatari**
1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati dall’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
 2. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.
 3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.
- Art. 6
Scelte di investimento**
1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
 - COMPARTO OBBLIGAZIONARIO
 - COMPARTO EQUILIBRATO
 - COMPARTO CRESCITA
 - COMPARTO GARANTITO. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

1. La s.g.r. effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità della s.g.r., essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione¹.
3. La s.g.r. verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

Art. 7 Gestione degli investimenti

Comparto Obbligazionario

Finalità della gestione: il Comparto persegue l'obiettivo di una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo. In particolare, si propone l'obiettivo - in un orizzonte temporale pluriennale - di un rendimento assoluto positivo almeno in linea con "75% dell'indice ISTAT (al netto di un importo corrispondente all'aliquota dell'imposta sostitutiva gravante sul Comparto) maggiorato di un rendimento di 1,00%" (parametro di riferimento). Il Comparto è indicato per coloro che hanno una propensione al rischio media.

Politica di investimento: il Comparto - per la realizzazione dell'obiettivo di cui sopra - prevede una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. È escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Il patrimonio del Comparto potrà essere investito in strumenti finanziari denominati in Euro e/o in valuta estera nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di esposizione valutaria massima delle disponibilità complessive del Comparto.

Strumenti finanziari utilizzabili: titoli di debito, parti di OICR a esclusivo contenuto obbligazionario/monetario, liquidità, strumenti finanziari derivati, altri strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria. La Società di gestione ha la facoltà di effettuare operazioni di pronti contro termine.

Comparto Equilibrato

Finalità della gestione: il Comparto persegue l'obiettivo di una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo. In particolare si propone l'obiettivo - in un orizzonte temporale pluriennale - di un rendimento assoluto positivo almeno in linea con il "75% dell'indice ISTAT (al netto di un importo corrispondente all'aliquota dell'imposta sostitutiva gravante sul Comparto) maggiorato di un rendimento di 2,0%" (parametro di riferimento). Il Comparto è indicato per coloro che - avendo ancora davanti a sé alcuni anni di attività - perseguono la finalità di sfruttare, oltre alle opportunità offerte dai mercati obbligazionari, anche quelle offerte dai mercati azionari.

Politica di investimento: il Comparto - per la realizzazione dell'obiettivo di cui sopra - prevede di norma una composizione del portafoglio bilanciata tra strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria e strumenti finanziari di natura azionaria.

¹ Il contratto di delega deve prevedere che la s.g.r. e il Responsabile del Fondo debbano poter verificare le procedure adottate dal soggetto delegato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo.

L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria potrà essere realizzato nel limite massimo del 70% del patrimonio. La Società ha tuttavia la facoltà di ridurre sensibilmente ovvero azzerare la componente azionaria del portafoglio in maniera dinamica e flessibile, in relazione alle opportunità offerte di volta in volta dai mercati finanziari. Tale facoltà è finalizzata alla gestione attiva della componente di "rischio" del Comparto per consentire il raggiungimento dell'obiettivo sopra esposto.

Il patrimonio del Comparto potrà essere investito in strumenti finanziari denominati in Euro e/o in valuta estera nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di esposizione valutaria massima delle disponibilità complessive del Comparto.

Strumenti finanziari utilizzabili: titoli di debito, titoli di capitale, parti di OICR, liquidità, strumenti finanziari derivati, altri strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria e azionaria. La Società di gestione ha la facoltà di effettuare operazioni di pronti contro termine.

Comparto Crescita

Finalità della gestione: il Comparto persegue l'obiettivo di una rivalutazione del capitale nel lungo periodo. In particolare si propone l'obiettivo - in un orizzonte temporale pluriennale - di un rendimento assoluto positivo almeno in linea con il "75% dell'indice ISTAT (al netto di un importo corrispondente all'aliquota dell'imposta sostitutiva gravante sul Comparto) maggiorato di un rendimento di 2,5%" (parametro di riferimento). Il Comparto è indirizzato a coloro che - avendo davanti a sé ancora molti anni di attività - ricercano elevati tassi di crescita del capitale e sono disposti ad accettare, nel breve periodo, possibili minusvalenze in seguito alle oscillazioni tipiche dei mercati azionari.

Politica di investimento: Il Comparto - per la realizzazione dell'obiettivo di cui sopra - prevede una politica di investimento di norma principalmente orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria. La Società di gestione potrà inoltre investire - nell'interesse degli aderenti e tenendo conto dell'andamento dei mercati finanziari - anche in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. La Società ha tuttavia la facoltà di ridurre sensibilmente ovvero azzerare la componente azionaria del portafoglio in maniera dinamica e flessibile, in relazione alle opportunità offerte di volta in volta dai mercati finanziari. Tale facoltà è finalizzata alla gestione attiva della componente di "rischio" del Comparto per consentire il raggiungimento dell'obiettivo sopra esposto.

Il patrimonio del Comparto potrà essere investito in strumenti finanziari denominati in Euro e/o in valuta estera nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di esposizione valutaria massima delle disponibilità complessive del Comparto.

Strumenti finanziari utilizzabili: titoli di debito, titoli di capitale, parti di OICR, liquidità, strumenti finanziari derivati, altri strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria e azionaria. La Società di gestione ha la facoltà di effettuare operazioni di pronti contro termine.

Comparto Garantito

Finalità della gestione: la gestione del Comparto è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale.

Politica di gestione: il portafoglio del Comparto è prevalentemente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria con un rating non inferiore al livello BBB- (Investment Grade) secondo la classificazione di Standard & Poor's (in mancanza di valutazione da parte di tale agenzia, si farà riferimento ad un livello di rating equivalente di altra primaria agenzia). La posizione in strumenti finanziari di natura azionaria non può superare il 25% del patrimonio del Comparto.

L'investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro - al netto delle coperture in essere - non potrà superare il 10% del patrimonio del Comparto.

Strumenti finanziari utilizzabili: titoli di debito, titoli di capitale, parti di OICR, liquidità, strumenti finanziari derivati, altri strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria e azionaria.

L'adesione al Comparto denominato "Garantito" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla s.g.r. da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

A. Contributi versati a partire dal 1° marzo 2018

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimento da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a quarantotto mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla s.g.r.

B. Contributi versati sino al 28 febbraio 2018

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a quarantotto mesi;
- riscatto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi di cui all'art. 13, comma 2, lettera b);
- riscatto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa per ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria di cui all'art. 13, comma 2, lettera b);
- anticipazione per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata calcolata, ai sensi dell'art. 10, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla s.g.r.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa.

Art. 8 Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a Euro 10,00;
- b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a 30,00 Euro, applicata annualmente;
 - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**
 - i) una commissione di gestione sul patrimonio, prelevata con cadenza mensile pari a:
 - 1,00% su base annua - per il Comparto Obbligazionario,
 - 1,20% su base annua - per il Comparto Garantito,
 - 1,50% su base annua - per il Comparto Equilibrato,
 - 1,80% su base annua - per il Comparto Crescita,
 - ii) una eventuale provvigione di incentivo le cui condizioni di applicabilità, i parametri, l'aliquota di prelievo e il meccanismo di calcolo sono di seguito illustrati.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ E PARAMETRI

La provvigione di incentivo viene applicata:

- 1) se la variazione del valore della quota del singolo Comparto - nell'orizzonte temporale di riferimento - è superiore (overperformance) al 75% dell'indice ISTAT(*) (al netto degli oneri fiscali applicabili al Comparto) - relativo all'ultimo giorno lavorativo dell'anno solare precedente l'orizzonte temporale di riferimento - maggiorato di un rendimento di seguito riportato:

Comparto Obbligazionario: 1,0%

Comparto Equilibrato: 2,0%

Comparto Crescita: 2,5%

(*) *Variazione percentuale annua "dell'Indice Nazionale Generale dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati" relativo all'ultimo giorno lavorativo dell'anno solare precedente l'orizzonte temporale di riferimento.*

- 2) se la variazione del valore della quota del Comparto è positiva nell'orizzonte temporale di riferimento.

ALiquota di PRELIEVO

L'aliquota di prelievo, applicata come descritto nel successivo meccanismo di calcolo, è pari a:

25% dell'overperformance per il Comparto Obbligazionario

20% dell'overperformance per il Comparto Equilibrato

15% dell'overperformance per il Comparto Crescita

MECCANISMO DI CALCOLO

Premesso quanto segue:

- a) Orizzonte temporale di riferimento: anno solare;
- b) Frequenza di calcolo: giornaliera;
- c) Periodicità del prelievo: annuale;
- d) Momento del prelievo: la provvigione di incentivo di competenza di ciascun "orizzonte temporale di riferimento" viene prelevata dalle disponibilità liquide del singolo Comparto il 1° giorno lavorativo dell'anno solare successivo a quello di riferimento.

In dettaglio, per l'applicazione delle commissioni di incentivo, si procede nel modo seguente.

Il calcolo della commissione è eseguito con cadenza giornaliera, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Comparto, la s.g.r. accredita al singolo Comparto l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo. La provvigione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Comparto nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio, nel periodo cui si riferisce la performance.

Nel caso in cui l'anno precedente la performance del comparto sia stata negativa, la Società di Gestione può rinunciare alla provvigione di incentivo se dovuta per l'anno in corso.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del Comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile, salva diversa decisione della s.g.r.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso della s.g.r. sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati².

- c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) 50,00 Euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;
 - c.2) 50,00 Euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti.
 - d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n.2.
 - e) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: pari a Euro 30,00 per l'apertura della pratica.
2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
3. Sono a carico della s.g.r. tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

² Nel caso di investimenti in FIA diversi da quelli collegati sul comparto potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili nell'ambito della Nota informativa. Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- 1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
- 2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
- 3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi di contribuire al Fondo.
- 4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
- 5. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

Art. 9 Contribuzione

6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art.8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10
Determinazione della
posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b.1). Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La s.g.r. determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la s.g.r. ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 11
Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6, 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7.

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:
 - a. una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - b. una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
 - c. una rendita vitalizia con controassicurazione: detta rendita è corrisposta all'aderente finché in vita; in caso di suo decesso il montante residuale è corrisposto alla persona da lui designata.

Art. 12 **Erogazione della rendita**

3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13
Trasferimento e riscatto
della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare il 75 per cento o il 100 per cento della posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta nel periodo di partecipazione al Fondo ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la s.g.r. informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La s.g.r., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di centottanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la s.g.r. richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. La s.g.r. provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di centottanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la s.g.r. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 15
Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della s.g.r., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della s.g.r. o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la s.g.r.
4. La s.g.r. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla s.g.r. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della s.g.r. e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della s.g.r. per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La s.g.r. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

Art. 16
Sistema di governo

1. La s.g.r. assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*sexties*, 5-*septies*, 5-*octies* e 5-*nonies* del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17
Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. La s.g.r. può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi³; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la s.g.r. non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità della s.g.r. per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositate presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18
Responsabile

1. La s.g.r. nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

³ Il preavviso non può essere inferiore a sei mesi.

-
1. È istituito un Organismo di rappresentanza (di seguito “Organismo”), ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Decreto.
 2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione e il funzionamento dell’Organismo sono riportate in un apposito documento denominato “Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza”.
 3. La s.g.r. individua il numero complessivo dei componenti dell’Organismo in modo tale da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e la funzionalità dell’Organismo.
 4. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione⁴.
 5. I componenti dell’Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati in corso di mandato scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
 6. Le spese di funzionamento dell’Organismo e gli eventuali compensi riconosciuti ai suoi componenti, non possono gravare sul fondo né sulla s.g.r.
 7. L’organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo, la s.g.r. e il Responsabile. L’Organismo non svolge funzioni di controllo.
 8. I componenti dell’Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Art. 19
Organismo di
rappresentanza

-
1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 20
Conflitti di interesse

-
1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
 2. La s.g.r. conferisce a una società di revisione l’incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.
 3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web della s.g.r..

Art. 21
Scritture contabili

⁴ Nel caso in cui il numero di aziende o gruppi di cui al comma 4 comporta il superamento del limite massimo di componenti, le collettività tenute alla designazione sono individuate in base alla numerosità degli aderenti al Fondo. La s.g.r. può individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende. Se invece il numero di aziende o gruppi di cui al comma 4 non comporta il raggiungimento del limite massimo di componenti, la s.g.r. può invitare altre aziende o gruppi individuate sulla base di un criterio di selezione delle aziende (quale, ad esempio, la numerosità degli aderenti al Fondo), a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.

Art. 22
Modalità di adesione
e clausole risolutive
espresse

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla s.g.r.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze della s.g.r. da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione della s.g.r. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
7. In caso di adesione mediante sito web, la s.g.r. deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta alla s.g.r. con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. La s.g.r., entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. La s.g.r. rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la s.g.r. ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la s.g.r. ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 23
Trasparenza nei confronti
degli aderenti e dei
beneficiari

1. La s.g.r. mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web della s.g.r., in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale della s.g.r. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. La s.g.r. fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 24
Comunicazioni e reclami

1. La s.g.r. definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

-
- | | |
|--|--|
| <p>1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.</p> <p>2. La s.g.r. stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 26.</p> | <p>Art. 25
Modifiche del Regolamento</p> |
|--|--|
-
- | | |
|--|---|
| <p>1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.</p> <p>2. La s.g.r. comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La s.g.r. può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.</p> <p>3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.</p> | <p>Art. 26
Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo</p> |
|--|---|
-
- | | |
|--|---|
| <p>1. Qualora la s.g.r. non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la s.g.r. viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.</p> | <p>Art. 27
Cessione del Fondo</p> |
|--|---|
-
- | | |
|---|--|
| <p>1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima s.g.r., il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.</p> | <p>Art. 28
Operazioni di fusione</p> |
|---|--|
-
- | | |
|--|---|
| <p>1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.</p> | <p>Art. 29
Rinvio</p> |
|--|---|
-

Disposizioni in materia di Responsabile

Art. 1 Nomina e cessazione dell'incarico	<ol style="list-style-type: none">1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione della s.g.r. che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della s.g.r.4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.
Art. 2 Requisiti e incompatibilità	<ol style="list-style-type: none">1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:<ol style="list-style-type: none">a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la s.g.r. o società da questa controllate o che la controllano;b) l'incarico di amministratore della s.g.r.
Art. 3 Decadenza	<ol style="list-style-type: none">1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.
Art. 4 Retribuzione	<ol style="list-style-type: none">1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della s.g.r., o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della s.g.r. o di società controllanti o controllate.2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della s.g.r.
Art. 5 Autonomia del Responsabile	<ol style="list-style-type: none">1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla s.g.r., riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della s.g.r., di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art.6. La s.g.r. gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo della s.g.r., per tutte le materie inerenti al Fondo.

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla s.g.r., organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla s.g.r. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della s.g.r. e di suoi clienti;
 - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:**
 - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
 - v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla s.g.r. per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.
4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della s.g.r. indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7
Rapporti con la Covip

1. Il Responsabile:
- a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della s.g.r.;
 - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
 - c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della s.g.r., le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8
Responsabilità

- 1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
- 2. Egli risponde verso la s.g.r. e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis* e 2395 del Codice Civile.

Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

AZIMUT SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. (di seguito denominata AZIMUT) con sede in Milano, via Cusani n. 4, Codice Fiscale, P.I. e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 08492000156, nella persona del legale rappresentante Dott. Pietro Belotti (Vice Presidente), munito dei necessari poteri e

L'impresa di Assicurazione SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – società cooperativa (di seguito denominata Compagnia), Numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237, iscritta all'albo delle Imprese tenuto dall'ISVAP al n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019, nella persona del dottor Salvatore La Torre e del dottor Francesco Fidanza, muniti dei necessari poteri, giusta procura in data 11 novembre 2009 rep. 345088 racc. 22352 notaio Maria Maddalena Buoninconti

Premesso che:

- A) AZIMUT, ai sensi della normativa vigente ha istituito il fondo pensione aperto Azimut Previdenza (di seguito denominato Fondo o Fondo Pensione), iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito definita COVIP) in data 15/06/2000 con il n. 92;
- B) La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'Isvap ai sensi dell'art. 6, co. 7, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni;
- C) AZIMUT intende stipulare la convenzione di cui all'art. 6, co. 3, del decreto citato.

CONVENGONO E STIPULANO LA SEGUENTE

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

1. La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a favore degli aderenti al Fondo Pensione (di seguito denominati aderenti) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su indicazione di AZIMUT; la rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita.
2. AZIMUT può richiedere, in relazione al singolo aderente, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre forme di rendita vitalizia:
 - a. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile (rendita reversibile); detta rendita è corrisposta all'aderente fino al suo decesso e successivamente, per la quota scelta dall'aderente tra il 100%, il 60% e il 50%, alla persona da lui designata (reversionario) - se sopravvive all'aderente - fino a che tale persona è in vita;
 - b. una rendita immediata annua rivalutabile certa e successivamente vitalizia (rendita certa); detta rendita per i primi 5 o 10 anni – a scelta dell'aderente - è corrisposta all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata e, successivamente, all'aderente stesso – se sopravvive - finché è in vita;
 - c. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione al beneficiario designato dall'aderente del montante residuo in caso di decesso dell'aderente medesimo.
3. A scelta dell'aderente, da esercitarsi per il tramite di AZIMUT, le rendite di cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno essere erogate – in via posticipata - in rate mensili, trimestrali, semestrali, ovvero in un unico importo complessivo annuo.
4. Nelle tabelle di cui all'allegato 1.A è riportato il valore, distinto in base al sesso e all'età dell'aderente – e, per la forma di cui alla lettera a. del comma 2, del reversionario - all'atto della conversione in rendita, della rendita immediata annua rivalutabile e a tasso tecnico 2%, pagabile posticipatamente, ottenibile con un premio pari a Euro 1.000.
5. La rendita sarà periodicamente adeguata, secondo quanto previsto nell'allegato 1.B alla presente Convenzione.
6. La Compagnia rende disponibili presso la sede di AZIMUT i coefficienti di trasformazione non riportati negli allegati.

Art. 1 Oggetto della convenzione. Prestazioni assicurate

Art. 2 Premio di assicurazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Compagnia si impegna a corrispondere ad AZIMUT le rendite oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata. 2. AZIMUT verserà il premio, corrispondente al montante da convertire in rendita, entro il 10° giorno lavorativo successivo a quello di calcolo del valore della posizione individuale da impiegare quale premio unico, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Compagnia. 3. La Compagnia - a fronte del pagamento di ciascun premio - rilascerà una quietanza, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'aderente – ed, eventualmente, del reversionario - e l'importo della prestazione assicurata. 4. Sul premio versato è applicato un caricamento esplicito pari all'1%. 5. Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono pari all'1,25%.
---	--

Art. 3 Obblighi di comunicazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. AZIMUT, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in Convenzione, si impegna a comunicare alla Compagnia i seguenti dati relativi all'aderente stesso e all'eventuale reversionario: <ul style="list-style-type: none"> • cognome, nome, sesso, data di nascita e codice fiscale; • forma di rendita prescelta; • eventuale numero di annualità di rendita certa; • gli eventuali beneficiari delle forme di cui alle lettere b. e c. del comma 2. dell'art. 1. • cognome, nome, sesso, data di nascita e codice fiscale dell'eventuale reversionario; • ammontare del montante contributivo da convertire in rendita; • estremi del conto corrente da accreditare. 2. Le dichiarazioni di AZIMUT devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o del reversionario comporta la rettifica dell'importo della rendita.
---	--

Art. 4 Pagamento della rendita immediata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal giorno in cui il premio unico risulta versato alla Compagnia e, in base alla data di decorrenza stessa, sarà erogata secondo le modalità richieste dall'aderente previste dall'art. 1 comma 3.. 2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 – lettere a. e b. - dell'art. 1. 3. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate all'aderente. 4. Il pagamento della rendita sarà effettuato mediante bonifico bancario. 5. La Compagnia si riserva di richiedere annualmente ad AZIMUT il certificato di esistenza in vita dell'aderente.
---	---

Art. 4 bis Rendita con restituzione ai beneficiari del montante residuo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso in cui venga scelta la forma di rendita di cui alla lettera c. del comma 2. del precedente art. 1, al momento del decesso dell'aderente la Compagnia riconosce al beneficiario designato un importo pari alla differenza – se positiva - fra il premio unico versato – al netto del caricamento di cui al comma 4. del precedente art. 2. - e la somma delle rate di rendita già corrisposte. 2. AZIMUT dà alla Compagnia tempestiva comunicazione del decesso dell'aderente. 3. L'importo di cui al precedente comma 1. è versato entro 30 giorni dalla data in cui il decesso dell'aderente è comunicato alla Compagnia.
--	--

Art. 5 Valore di riscatto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le rendite oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.
--	--

Art. 6 Decorrenza e durata	<ol style="list-style-type: none"> 1. La presente Convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 2010 e durata indeterminata, fatta salva la facoltà di recesso delle Parti, da comunicarsi con preavviso di almeno 6 mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. L'efficacia del recesso è in ogni caso sospesa fino a che AZIMUT non abbia stipulato una nuova convenzione con altra impresa di assicurazione in possesso dei requisiti di legge. La durata massima della sospensiva è pari a sei mesi. 3. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla presente Convenzione.
---	--

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico di AZIMUT.

Art. 7
Tasse, bolli ed imposte

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti (per tali intendendosi AZIMUT e la Compagnia) potrebbe avere accesso ad informazioni dell'altra Parte (in forma cartacea od elettronica) - relative ad attività passate, presenti o future - riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche - incluso il *know-how* -; tali informazioni dovranno intendersi come riservate (di seguito: "informazioni riservate") e ad esse si applicheranno le disposizioni del presente articolo.

Art. 8
Riservatezza e segretezza

2. Le informazioni riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall'altra Parte solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a proteggere la riservatezza delle informazioni riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza di quelle proprie e, comunque, in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggerle. L'accesso alle informazioni riservate sarà limitato – ed esse saranno utilizzate solo da – al personale della Compagnia e di AZIMUT, per l'uso consentito ai sensi della presente Convenzione.

3. Tutte le informazioni riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, incluse eventuali loro copie, saranno restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- (a) cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione;
- (b) richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia autorizzata a trattenerle ad altro titolo e salvo quanto diversamente previsto dalla presente Convenzione.

4. Ciascuna Parte potrà utilizzare liberamente informazioni (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, idee, concetti, *know-how*, tecniche e metodologie)

- (a) precedentemente conosciute da tale Parte;
- (b) che siano o diventino di pubblico dominio, senza che ciò avvenga in conseguenza di violazioni della presente Convenzione.

5. Salvo gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e/o dell'autorità di controllo, nonché da ordini della pubblica autorità, le Parti non riveleranno né trasferiranno le informazioni a terzi e non consentiranno che questi ne prendano conoscenza. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni di pubblico dominio.

6. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi continueranno a trovare applicazione anche dopo il venir meno, per qualsiasi causa, dell'efficacia della presente Convenzione.

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali delle Parti, la Compagnia e AZIMUT, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano a vicenda che:

Art. 9
Protezione dei dati personali

- (a) il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per predisporre e dare esecuzione alla presente Convenzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge;
- (b) ciascuna Parte tratterà i dati personali dell'altra Parte, utilizzando supporti cartacei e informatici, esclusivamente per dette finalità;
- (c) i dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito o sede, numeri telefonici, indirizzi telematici, etc.), codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto; tali dati non saranno oggetto di diffusione;
- (d) il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le finalità sopra individuate, direttamente dagli incaricati preposti dalle Parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le stesse; a tali soggetti vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
- (e) ciascuna Parte, in qualità di interessato, ha diritto, ai sensi di legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento; qualora i dati siano trattati in violazione di legge, la Parte cui si riferiscono ha diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco; in ogni caso, ciascuna Parte può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati svolto dall'altra;
- (f) presso la sede di ciascuna Parte è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati.

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali dei terzi, ivi compresi gli aderenti, la Compagnia e AZIMUT, ai sensi della normativa vigente, rivestono il ruolo di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali di interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione.
3. Ciascuna Parte si impegna, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'altra e nello svolgimento delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali, ad osservare le disposizioni del d. lgs. n. 196/2003. Le Parti, in particolare, si impegnano ad adottare le misure di sicurezza ivi previste nei trattamenti di dati personali, relativi agli interessati i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, comunicati dall'una all'altra Parte. Ciascuna Parte, pertanto, custodisce e controlla - anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento - i dati trattati, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. La Parte, che risulti destinataria di richieste - riconducibili all'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 - aventi ad oggetto trattamenti svolti dall'altra Parte, è tenuta a:
 - (a) informare senza ritardo l'altra Parte;
 - (b) concordare con l'altra Parte modalità e termini della risposta;
 - (c) assicurare rapidità e completezza alle operazioni di ricerca delle informazioni, di cui sia in possesso.

Art. 10
Clausola finale

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 07 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, sono applicabili alle tariffe oggetto della presente Convenzione, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione.
2. Eventuali modifiche ai coefficienti di trasformazione fissati nella presente Convenzione possono essere concordate tra le Parti sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell'esperienza diretta, nonché nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP. Le modifiche concordate si applicano esclusivamente nei confronti degli aderenti inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse. Il mancato accordo circa le modifiche da apportare ai coefficienti di trasformazione dà facoltà alle Parti, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 6, di recedere dalla Convenzione con preavviso di tre mesi, da comunicarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e fatto salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma del medesimo art. 6.

Fatta e firmata in duplice esemplare ad un solo effetto, ad uso delle Parti contraenti.
Verona - Milano, 25 novembre 2009

Azimut SGR S.p.A.

Società Cattolica di Assicurazione
società cooperativa

**APPENDICE N. 1 ALLA CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA**

Tra

AZIMUT SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. (di seguito denominata AZIMUT) con sede in Milano, via Cusani n. 4, Codice Fiscale, P.I. e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 08492000156, nella persona del legale rappresentante

e

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA (di seguito denominata COMPAGNIA), con sede in Verona Lungadige Cangrande n. 16, Codice Fiscale, P.I. e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237, nella persona del legale rappresentante

premesso che

1. AZIMUT e la COMPAGNIA hanno stipulato in data 25 novembre 2009 una CONVENZIONE per l'assicurazione delle prestazioni in forma di rendita del Fondo pensione aperto Azimut Previdenza (di seguito, in breve: CONVENZIONE).
2. AZIMUT e la COMPAGNIA hanno concordato di apportare alla CONVENZIONE le modifiche di seguito indicate.

Quanto sopra premesso,

AZIMUT e la COMPAGNIA convengono quanto segue

Art. 1 – Modifiche alla Convenzione.

1. Il comma 4. dell'art. 1 è sostituito come segue.
4. Nelle tabelle di cui all'allegato 1.A è riportato il valore, distinto in base all'età dell'aderente – e, per la forma di cui alla lettera a. del comma 2, del reversionario - all'atto della conversione in rendita, della rendita immediata annua rivalutabile e a tasso tecnico 2%, pagabile posticipatamente, ottenibile con un premio pari a Euro 1.000.
2. L'allegato 1.A alla CONVENZIONE è sostituito come in allegato alla presente appendice.
3. Nell'allegato 1.B alla CONVENZIONE il Regolamento della gestione separata RI.SPE.VI. è sostituito come in allegato alla presente appendice.

Art. 2 – Efficacia.

1. La modifica di cui al comma 3. del precedente articolo 1. è efficace dalla data di sottoscrizione della presente appendice
2. Le modifiche di cui ai commi 1. e 2. del precedente articolo 1. si applicano agli aderenti al Fondo - inseriti in assicurazione – che aderiscano al Fondo medesimo posteriormente al **21/12/2012**.
3. Tutte le altre clausole della CONVENZIONE rimangono invariate.

Verona - Milano, 28 gennaio 2013

Azimut SGR S.p.A.

Società Cattolica di Assicurazione
società cooperativa

La presente CONVENZIONE è stata da ultimo integrata con comunicazione inviata a Società Cattolica di Assicurazioni – Società Cooperativa al fine di informare in merito all'atto di fusione dell'11 settembre 2013 con cui Azimut SGR S.p.A. è stata incorporata – con efficacia civilistica dal 1° ottobre 2013 – nella Azimut Capital Management SGR S.p.A. In conseguenza della predetta fusione, Azimut Capital Management SGR S.p.A è subentrata ad Azimut SGR Spa in tutti i rapporti giuridici, ivi compresa la gestione del fondo pensione “Azimut Previdenza”. Ogni attività riguardante la Convenzione sopra riportata sarà pertanto riferibile dal 1° ottobre 2013 alla società incorporante Azimut Capital Management SGR S.p.A.

I coefficienti della Convenzione originaria, firmata il 25 novembre 2009 e dell'Appendice 1, firmata il 28 gennaio 2013, sono a disposizione degli Aderenti al Fondo al 31.12.2021 sul sito pubblico www.azimutprevidenza.it.

APPENDICE 2 ALLA CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA DEL FONDO PENSIONE APERTO AZIMUT PREVIDENZA

Tra

AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. (di seguito denominata “AZIMUT”) con sede in Milano, via Cusani n. 4, Codice Fiscale, P.I. e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 08492000156, nella persona del legale rappresentante

e

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. (di seguito denominata “COMPAGNIA”), con sede in Verona Lungadige Cangrande n. 16, Codice Fiscale, P.I. e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237, in persona del legale rappresentante

premessi che

1. AZIMUT e la COMPAGNIA hanno stipulato in data 25 novembre 2009 una CONVENZIONE per l'assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita a favore degli aderenti al Fondo Pensione Aperto Azimut Previdenza (di seguito, in breve: CONVENZIONE), con durata illimitata, fatta salva la facoltà di recesso.
2. La COMPAGNIA ha comunicato ad AZIMUT con PEC in data 26 aprile 2021 il recesso dalla CONVENZIONE.
3. AZIMUT e la COMPAGNIA hanno - successivamente alla comunicazione di cui alla precedente premessa 2 e anteriormente all'efficacia del recesso – convenuto di rinnovare la CONVENZIONE a nuove condizioni.
4. AZIMUT e la COMPAGNIA, con la sottoscrizione della presente appendice, intendono, quindi, rinnovare la CONVENZIONE, apportando ad essa le modifiche di seguito indicate.
5. AZIMUT darà adeguata informativa ai propri aderenti in merito al contenuto della presente appendice alla CONVENZIONE.

Quanto sopra premesso,

AZIMUT e la COMPAGNIA convengono quanto segue

Art. 1 – Modifiche alla Convenzione.

1. Nella CONVENZIONE, laddove ricorre - in conseguenza della variazione della denominazione sociale, a seguito della trasformazione della forma societaria della medesima da società cooperativa a società per azioni, giuste delibere dell'Assemblea straordinaria del 31 luglio 2020 e di approvazione n. 72/2020 dell'IVASS. - la denominazione della COMPAGNIA è sostituita da "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A."
2. Il comma 5. dell'art. 2. della CONVENZIONE è abrogato; il comma 4 del medesimo art. 2 si intende riformulato come segue.
 4. *“Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono riportate nella seguente tabella.*

<i>Tipo frazionamento</i>	<i>Spese di erogazione</i>
Annuale	1,15%
Semestrale	1,30%
Trimestrale	1,60%
Mensile	2,80%”

3. L'allegato 1.A alla CONVENZIONE – sia per le adesioni raccolte fino al 20 dicembre 2012 che per quelle raccolte successivamente a tale data come da appendice sottoscritta in data 28 gennaio 2013 - è sostituito dall'allegato alla presente appendice.
4. L'allegato 1.B alla CONVENZIONE è sostituito da quello allegato alla presente appendice.
5. L'art. 6 della CONVENZIONE è riformulato come segue.
 1. *“La presente CONVENZIONE scade il 31 dicembre 2024. Alla scadenza, la CONVENZIONE non può essere rinnovata tacitamente.*
 2. *Alla scadenza, le rendite in corso di erogazione dal 1° gennaio 2022 restano in vigore alle condizioni previste dalla presente CONVENZIONE.*
 3. *Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della presente CONVENZIONE, AZIMUT perfezioni una nuova convenzione con altra compagnia di assicurazione, AZIMUT potrà recedere dalla CONVENZIONE a mezzo PEC con preavviso di tre mesi. È fatto salvo, in caso di recesso, quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo.*
 4. *Ai fini di cui al precedente comma 3 del presente articolo, AZIMUT si obbliga, in ogni caso, a dare informazione a mezzo PEC alla COMPAGNIA dell'avenuto perfezionamento della nuova convenzione entro 15 giorni dalla data della sua efficacia”.*
6. L'art. 10 della CONVENZIONE è riformulato come segue.
 1. *“Fatto salvo il caso di sopravvenute disposizioni di legge e/o di adeguamenti a provvedimenti dell'IVASS o di altra Autorità di Controllo, nel corso di esecuzione della CONVENZIONE i valori di conversione in rendita di cui all'allegato 1.A non possono essere modificati.*
 2. *Ove i termini di adeguamento non siano imperativamente stabiliti dalle disposizioni o dai provvedimenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, le modifiche da apportare in adempimento a dette disposizioni o provvedimenti si applicheranno, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione, a partire dal secondo mese successivo alla comunicazione delle stesse, da effettuarsi a mezzo PEC da parte della COMPAGNIA ad AZIMUT”.*

Art. 2 – Efficacia.

1. Le modifiche previste dalla presente appendice sono efficaci dal giorno 1° gennaio 2022, fatta salva la modifica di cui al punto 1. dell'art. 1 che ha effetto immediato.
2. Tutte le altre clausole della CONVENZIONE rimangono invariate.

Verona - Milano, 22 dicembre 2021

Azimut Capital
Management SGR S.p.A.

Società Cattolica di
Assicurazione S.p.A.

I coefficienti della Convenzione originaria, firmata il 25 novembre 2009 e dell'Appendice 1, firmata il 28 gennaio 2013, sono a disposizione degli Aderenti al Fondo al 31.12.2021 sul sito pubblico www.azimutprevidenza.it.

ALLEGATI

Allegato 1.A

- Tabelle dei coefficienti di conversione per le adesioni raccolte a partire dal 1° gennaio 2022;
- Valori di conversione di 1.000 euro di montante contributivo netto investito in una rendita annua vitalizia immediata, in una rendita certa 5/10 anni, in una rendita reversibile e in una rendita contrassicurata.

Allegato 1.B

- Clausola di rivalutazione;
- Regolamento della gestione separata; informazioni sulla gestione separata.

Allegato 1.A - Tabelle dei coefficienti di conversione

Età	Rateazione: annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	24,20	24,01	23,87	23,54
51	24,78	24,59	24,44	24,10
52	25,39	25,19	25,03	24,69
53	26,02	25,82	25,66	25,30
54	26,69	26,48	26,31	25,94
55	27,40	27,17	26,99	26,62
56	28,14	27,90	27,72	27,33
57	28,91	28,66	28,47	28,07
58	29,74	29,47	29,27	28,86
59	30,60	30,32	30,12	29,69
60	31,52	31,23	31,01	30,57
61	32,50	32,18	31,96	31,50
62	33,53	33,20	32,96	32,49
63	34,63	34,28	34,03	33,53
64	35,80	35,42	35,16	34,65
65	37,05	36,65	36,37	35,84
66	38,38	37,95	37,66	37,10
67	39,80	39,35	39,04	38,46
68	41,33	40,85	40,52	39,91
69	42,98	42,45	42,10	41,46
70	44,75	44,18	43,81	43,14
71	46,66	46,05	45,65	44,94
72	48,73	48,06	47,63	46,88
73	50,96	50,24	49,78	48,99
74	53,39	52,61	52,10	51,27
75	56,04	55,17	54,63	53,74
76	58,93	57,98	57,38	56,44
77	62,09	61,04	60,39	59,38
78	65,56	64,39	63,68	62,60
79	69,37	68,07	67,29	66,13
80	73,55	72,10	71,24	69,98

Tabella a):
Valori di conversione
di 1.000 Euro.
Rendita vitalizia immediata
annua rivalutabile non
reversibile pagata in rate
annuali, semestrali, trimestrali
e mensili posticipate

Tabella b1):
Valori di conversione
di 1.000 Euro.
Rendita immediata annua
rivalutabile certa per 5 anni
e successivamente vitalizia
pagata in rate annuali,
semestrali, trimestrali e
mensili posticipate

Età	Rateazione:	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50		24,19	24,00	23,86	23,53
51		24,77	24,58	24,43	24,09
52		25,37	25,18	25,02	24,68
53		26,01	25,80	25,64	25,29
54		26,68	26,46	26,29	25,93
55		27,38	27,15	26,98	26,60
56		28,12	27,88	27,70	27,31
57		28,89	28,64	28,45	28,05
58		29,71	29,45	29,25	28,84
59		30,58	30,30	30,09	29,67
60		31,49	31,20	30,98	30,54
61		32,46	32,15	31,92	31,47
62		33,49	33,16	32,92	32,45
63		34,58	34,23	33,98	33,49
64		35,74	35,37	35,11	34,60
65		36,98	36,58	36,31	35,77
66		38,30	37,88	37,59	37,03
67		39,72	39,26	38,95	38,37
68		41,23	40,74	40,42	39,81
69		42,85	42,33	41,98	41,34
70		44,60	44,04	43,66	42,99
71		46,48	45,87	45,47	44,77
72		48,50	47,84	47,41	46,67
73		50,69	49,97	49,51	48,73
74		53,05	52,27	51,78	50,95
75		55,61	54,76	54,22	53,34
76		58,39	57,45	56,87	55,94
77		61,40	60,37	59,73	58,74
78		64,66	63,53	62,84	61,77
79		68,20	66,95	66,19	65,05
80		72,03	70,63	69,80	68,58

Età	Rateazione: annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	24,16	23,97	23,83	23,50
51	24,73	24,54	24,39	24,06
52	25,34	25,14	24,98	24,64
53	25,97	25,76	25,60	25,25
54	26,63	26,41	26,25	25,88
55	27,32	27,10	26,92	26,55
56	28,06	27,82	27,64	27,25
57	28,82	28,57	28,39	27,99
58	29,63	29,37	29,17	28,76
59	30,49	30,21	30,01	29,58
60	31,39	31,10	30,88	30,44
61	32,35	32,04	31,81	31,36
62	33,36	33,03	32,79	32,32
63	34,43	34,08	33,83	33,34
64	35,56	35,19	34,93	34,42
65	36,77	36,38	36,10	35,57
66	38,05	37,63	37,34	36,79
67	39,42	38,97	38,66	38,09
68	40,87	40,39	40,07	39,47
69	42,42	41,91	41,56	40,93
70	44,07	43,52	43,15	42,49
71	45,83	45,24	44,85	44,15
72	47,70	47,06	46,64	45,92
73	49,69	49,00	48,56	47,79
74	51,80	51,06	50,58	49,78
75	54,04	53,23	52,72	51,87
76	56,40	55,52	54,97	54,08
77	58,88	57,93	57,33	56,39
78	61,47	60,44	59,80	58,80
79	64,15	63,03	62,34	61,29
80	66,89	65,68	64,94	63,83

Tabella b2):
Valori di conversione
di 1.000 Euro.
Rendita immediata annua
rivalutabile certa per
10 anni e successivamente
vitalizia pagata in rate
annuali, semestrali, trimestrali
e mensili posticipate

Tabella c1):
Valori di conversione
di 1.000 Euro.
Rendita immediata annua
rivalutabile vitalizia
reversibile al 100%
pagata in rate annuali
posticipate

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ASSICURATO												
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
55	23,94	24,22	24,49	24,74	24,98	25,21	25,42	25,61	25,79	25,96	26,11	26,24	26,37
56	24,22	24,53	24,82	25,10	25,37	25,62	25,85	26,07	26,28	26,47	26,64	26,80	26,94
57	24,49	24,82	25,14	25,45	25,74	26,02	26,29	26,54	26,77	26,98	27,18	27,36	27,53
58	24,74	25,10	25,45	25,79	26,11	26,42	26,71	26,99	27,25	27,50	27,72	27,93	28,12
59	24,98	25,37	25,74	26,11	26,47	26,81	27,13	27,44	27,73	28,01	28,27	28,50	28,72
60	25,21	25,62	26,02	26,42	26,81	27,18	27,54	27,88	28,21	28,52	28,81	29,08	29,33
61	25,42	25,85	26,29	26,71	27,13	27,54	27,93	28,31	28,67	29,02	29,35	29,65	29,94
62	25,61	26,07	26,54	26,99	27,44	27,88	28,31	28,73	29,13	29,51	29,88	30,22	30,55
63	25,79	26,28	26,77	27,25	27,73	28,21	28,67	29,13	29,57	29,99	30,40	30,79	31,15
64	25,96	26,47	26,98	27,50	28,01	28,52	29,02	29,51	29,99	30,46	30,91	31,34	31,75
65	26,11	26,64	27,18	27,72	28,27	28,81	29,35	29,88	30,40	30,91	31,40	31,88	32,34
66	26,24	26,80	27,36	27,93	28,50	29,08	29,65	30,22	30,79	31,34	31,88	32,40	32,91
67	26,37	26,94	27,53	28,12	28,72	29,33	29,94	30,55	31,15	31,75	32,34	32,91	33,47
68	26,48	27,07	27,68	28,30	28,93	29,56	30,20	30,85	31,49	32,14	32,77	33,40	34,01
69	26,58	27,19	27,82	28,46	29,11	29,78	30,45	31,13	31,82	32,50	33,18	33,86	34,53
70	26,67	27,30	27,94	28,60	29,28	29,97	30,67	31,39	32,11	32,84	33,57	34,30	35,02
71	26,76	27,39	28,05	28,73	29,43	30,15	30,88	31,63	32,39	33,16	33,93	34,71	35,49
72	26,83	27,48	28,15	28,85	29,57	30,31	31,07	31,85	32,64	33,45	34,27	35,10	35,93
73	26,89	27,56	28,24	28,95	29,69	30,45	31,24	32,04	32,87	33,72	34,58	35,46	36,34
74	26,95	27,62	28,32	29,05	29,80	30,58	31,39	32,22	33,08	33,96	34,86	35,79	36,72
75	27,00	27,68	28,39	29,13	29,90	30,69	31,52	32,38	33,27	34,18	35,12	36,09	37,08
76	27,05	27,74	28,46	29,20	29,98	30,80	31,64	32,52	33,44	34,38	35,36	36,36	37,40
77	27,09	27,79	28,51	29,27	30,06	30,89	31,75	32,65	33,59	34,56	35,57	36,61	37,69
78	27,13	27,83	28,56	29,33	30,13	30,97	31,85	32,76	33,72	34,72	35,76	36,84	37,96
79	27,16	27,87	28,60	29,38	30,19	31,04	31,93	32,86	33,84	34,86	35,93	37,04	38,19
80	27,19	27,90	28,64	29,42	30,24	31,10	32,00	32,95	33,94	34,98	36,07	37,21	38,40

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ASSICURATO												
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
55	26,48	26,58	26,67	26,76	26,83	26,89	26,95	27,00	27,05	27,09	27,13	27,16	27,19
56	27,07	27,19	27,30	27,39	27,48	27,56	27,62	27,68	27,74	27,79	27,83	27,87	27,90
57	27,68	27,82	27,94	28,05	28,15	28,24	28,32	28,39	28,46	28,51	28,56	28,60	28,64
58	28,30	28,46	28,60	28,73	28,85	28,95	29,05	29,13	29,20	29,27	29,33	29,38	29,42
59	28,93	29,11	29,28	29,43	29,57	29,69	29,80	29,90	29,98	30,06	30,13	30,19	30,24
60	29,56	29,78	29,97	30,15	30,31	30,45	30,58	30,69	30,80	30,89	30,97	31,04	31,10
61	30,20	30,45	30,67	30,88	31,07	31,24	31,39	31,52	31,64	31,75	31,85	31,93	32,00
62	30,85	31,13	31,39	31,63	31,85	32,04	32,22	32,38	32,52	32,65	32,76	32,86	32,95
63	31,49	31,82	32,11	32,39	32,64	32,87	33,08	33,27	33,44	33,59	33,72	33,84	33,94
64	32,14	32,50	32,84	33,16	33,45	33,72	33,96	34,18	34,38	34,56	34,72	34,86	34,98
65	32,77	33,18	33,57	33,93	34,27	34,58	34,86	35,12	35,36	35,57	35,76	35,93	36,07
66	33,40	33,86	34,30	34,71	35,10	35,46	35,79	36,09	36,36	36,61	36,84	37,04	37,21
67	34,01	34,53	35,02	35,49	35,93	36,34	36,72	37,08	37,40	37,69	37,96	38,19	38,40
68	34,61	35,18	35,74	36,26	36,76	37,23	37,67	38,08	38,46	38,80	39,11	39,39	39,65
69	35,18	35,82	36,44	37,03	37,59	38,13	38,63	39,10	39,54	39,94	40,30	40,64	40,94
70	35,74	36,44	37,12	37,78	38,41	39,01	39,59	40,13	40,63	41,10	41,53	41,92	42,28
71	36,26	37,03	37,78	38,51	39,21	39,89	40,54	41,16	41,74	42,28	42,78	43,24	43,66
72	36,76	37,59	38,41	39,21	40,00	40,76	41,49	42,19	42,85	43,47	44,06	44,60	45,09
73	37,23	38,13	39,01	39,89	40,76	41,60	42,42	43,21	43,96	44,67	45,35	45,98	46,56
74	37,67	38,63	39,59	40,54	41,49	42,42	43,33	44,21	45,06	45,88	46,65	47,37	48,05
75	38,08	39,10	40,13	41,16	42,19	43,21	44,21	45,19	46,15	47,07	47,95	48,79	49,57
76	38,46	39,54	40,63	41,74	42,85	43,96	45,06	46,15	47,21	48,25	49,25	50,20	51,11
77	38,80	39,94	41,10	42,28	43,47	44,67	45,88	47,07	48,25	49,41	50,53	51,61	52,65
78	39,11	40,30	41,53	42,78	44,06	45,35	46,65	47,95	49,25	50,53	51,79	53,01	54,19
79	39,39	40,64	41,92	43,24	44,60	45,98	47,37	48,79	50,20	51,61	53,01	54,38	55,71
80	39,65	40,94	42,28	43,66	45,09	46,56	48,05	49,57	51,11	52,65	54,19	55,71	57,20

Tabella c2):
Valori di conversione
di 1.000 Euro.
Rendita immediata annua
rivalutabile vitalizia
reversibile al 60%
pagata in rate annuali
posticipate

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ASSICURATO												
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
55	25,21	25,65	26,09	26,52	26,96	27,40	27,84	28,28	28,72	29,16	29,60	30,04	30,48
56	25,40	25,85	26,31	26,77	27,23	27,69	28,16	28,62	29,08	29,55	30,01	30,48	30,94
57	25,57	26,05	26,53	27,01	27,49	27,98	28,46	28,95	29,44	29,93	30,42	30,91	31,40
58	25,74	26,23	26,73	27,23	27,74	28,25	28,76	29,28	29,79	30,31	30,83	31,34	31,86
59	25,89	26,41	26,93	27,45	27,98	28,51	29,05	29,59	30,13	30,68	31,23	31,77	32,32
60	26,04	26,57	27,11	27,65	28,21	28,76	29,33	29,90	30,47	31,04	31,62	32,20	32,78
61	26,17	26,72	27,28	27,85	28,42	29,01	29,60	30,19	30,79	31,40	32,01	32,62	33,23
62	26,30	26,86	27,44	28,03	28,62	29,23	29,85	30,47	31,10	31,74	32,38	33,03	33,68
63	26,41	26,99	27,59	28,19	28,82	29,45	30,09	30,74	31,40	32,07	32,75	33,43	34,12
64	26,51	27,11	27,72	28,35	28,99	29,65	30,32	31,00	31,69	32,39	33,10	33,82	34,55
65	26,61	27,22	27,85	28,49	29,16	29,84	30,53	31,24	31,96	32,69	33,44	34,20	34,96
66	26,69	27,32	27,96	28,63	29,31	30,01	30,73	31,46	32,22	32,98	33,76	34,56	35,36
67	26,77	27,41	28,07	28,75	29,45	30,17	30,91	31,67	32,45	33,25	34,07	34,90	35,75
68	26,84	27,49	28,16	28,86	29,58	30,32	31,08	31,87	32,68	33,51	34,36	35,23	36,11
69	26,90	27,56	28,25	28,96	29,69	30,45	31,24	32,05	32,88	33,74	34,63	35,53	36,46
70	26,96	27,63	28,32	29,05	29,80	30,57	31,38	32,21	33,07	33,96	34,88	35,82	36,79
71	27,01	27,69	28,39	29,13	29,89	30,68	31,51	32,36	33,25	34,17	35,11	36,09	37,10
72	27,05	27,74	28,45	29,20	29,97	30,78	31,62	32,50	33,41	34,35	35,33	36,34	37,39
73	27,09	27,78	28,51	29,26	30,05	30,87	31,73	32,62	33,55	34,52	35,53	36,57	37,65
74	27,13	27,83	28,56	29,32	30,12	30,95	31,82	32,73	33,68	34,67	35,71	36,78	37,90
75	27,16	27,86	28,60	29,37	30,18	31,02	31,91	32,83	33,80	34,81	35,87	36,97	38,12
76	27,19	27,90	28,64	29,41	30,23	31,08	31,98	32,92	33,90	34,93	36,01	37,14	38,32
77	27,21	27,92	28,67	29,45	30,28	31,14	32,05	33,00	34,00	35,04	36,14	37,30	38,51
78	27,23	27,95	28,70	29,49	30,32	31,19	32,10	33,07	34,08	35,14	36,26	37,44	38,67
79	27,25	27,97	28,73	29,52	30,35	31,23	32,15	33,13	34,15	35,23	36,37	37,56	38,82
80	27,27	27,99	28,75	29,55	30,39	31,27	32,20	33,18	34,21	35,31	36,46	37,67	38,95

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ASSICURATO												
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
55	30,93	31,37	31,81	32,26	32,71	33,16	33,61	34,06	34,52	34,98	35,44	35,90	36,36
56	31,41	31,88	32,34	32,81	33,28	33,76	34,23	34,71	35,19	35,67	36,15	36,63	37,11
57	31,89	32,39	32,88	33,38	33,87	34,37	34,87	35,37	35,88	36,38	36,89	37,39	37,90
58	32,38	32,90	33,43	33,95	34,47	35,00	35,53	36,05	36,59	37,12	37,65	38,18	38,71
59	32,87	33,43	33,98	34,53	35,09	35,64	36,20	36,76	37,32	37,88	38,44	39,00	39,56
60	33,36	33,95	34,53	35,12	35,71	36,29	36,88	37,47	38,07	38,66	39,25	39,85	40,44
61	33,85	34,47	35,09	35,71	36,33	36,96	37,58	38,21	38,84	39,46	40,09	40,72	41,35
62	34,33	34,99	35,65	36,31	36,97	37,63	38,29	38,96	39,62	40,29	40,96	41,63	42,29
63	34,81	35,50	36,20	36,90	37,61	38,31	39,02	39,72	40,43	41,14	41,85	42,56	43,26
64	35,28	36,01	36,75	37,50	38,25	39,00	39,75	40,50	41,25	42,01	42,77	43,52	44,27
65	35,73	36,51	37,30	38,09	38,89	39,68	40,48	41,29	42,09	42,90	43,70	44,51	45,31
66	36,18	37,00	37,83	38,67	39,52	40,37	41,22	42,08	42,94	43,80	44,66	45,52	46,38
67	36,61	37,48	38,36	39,25	40,15	41,05	41,97	42,88	43,80	44,72	45,64	46,56	47,48
68	37,02	37,94	38,87	39,81	40,77	41,73	42,70	43,68	44,66	45,65	46,64	47,63	48,61
69	37,41	38,38	39,36	40,36	41,37	42,40	43,43	44,48	45,53	46,58	47,65	48,71	49,76
70	37,78	38,80	39,83	40,89	41,96	43,05	44,15	45,27	46,39	47,52	48,66	49,80	50,94
71	38,14	39,20	40,29	41,40	42,53	43,69	44,86	46,05	47,25	48,46	49,69	50,91	52,14
72	38,47	39,58	40,72	41,89	43,08	44,31	45,55	46,82	48,10	49,40	50,71	52,03	53,35
73	38,77	39,93	41,12	42,35	43,61	44,90	46,22	47,56	48,93	50,32	51,73	53,14	54,57
74	39,06	40,26	41,50	42,79	44,11	45,47	46,86	48,29	49,74	51,23	52,73	54,26	55,79
75	39,32	40,56	41,86	43,20	44,58	46,01	47,48	48,99	50,53	52,11	53,72	55,36	57,01
76	39,56	40,84	42,18	43,58	45,02	46,52	48,06	49,66	51,29	52,97	54,69	56,44	58,21
77	39,78	41,10	42,48	43,93	45,43	46,99	48,61	50,29	52,02	53,80	55,63	57,50	59,40
78	39,97	41,33	42,76	44,25	45,81	47,44	49,13	50,89	52,71	54,60	56,54	58,53	60,57
79	40,15	41,54	43,01	44,55	46,16	47,85	49,61	51,45	53,36	55,35	57,41	59,53	61,70
80	40,30	41,73	43,23	44,81	46,48	48,22	50,06	51,97	53,97	56,06	58,23	60,47	62,79

Tabella c3):
Valori di conversione
di 1.000 Euro.
Rendita immediata annua
rivalutabile vitalizia
reversibile al 50%
pagata in rate annuali
posticipate

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ASSICURATO												
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
55	25,55	26,03	26,52	27,01	27,51	28,01	28,52	29,04	29,56	30,09	30,63	31,17	31,72
56	25,71	26,21	26,71	27,22	27,74	28,27	28,80	29,34	29,88	30,43	30,99	31,56	32,13
57	25,86	26,37	26,90	27,43	27,96	28,51	29,06	29,63	30,19	30,77	31,35	31,95	32,55
58	26,00	26,53	27,07	27,62	28,18	28,75	29,32	29,91	30,50	31,10	31,71	32,33	32,96
59	26,13	26,68	27,24	27,81	28,38	28,97	29,57	30,18	30,80	31,43	32,07	32,71	33,37
60	26,26	26,82	27,39	27,98	28,58	29,19	29,81	30,45	31,09	31,75	32,41	33,09	33,77
61	26,37	26,95	27,54	28,14	28,76	29,40	30,04	30,70	31,37	32,05	32,75	33,46	34,17
62	26,47	27,07	27,67	28,30	28,94	29,59	30,26	30,94	31,64	32,35	33,08	33,82	34,57
63	26,57	27,18	27,80	28,44	29,10	29,77	30,47	31,17	31,90	32,64	33,39	34,16	34,95
64	26,66	27,28	27,91	28,57	29,25	29,95	30,66	31,39	32,14	32,91	33,70	34,50	35,32
65	26,74	27,37	28,02	28,69	29,39	30,10	30,84	31,60	32,38	33,17	33,99	34,83	35,68
66	26,81	27,45	28,12	28,81	29,52	30,25	31,01	31,79	32,59	33,42	34,27	35,14	36,03
67	26,87	27,53	28,20	28,91	29,63	30,39	31,17	31,97	32,80	33,65	34,53	35,44	36,36
68	26,93	27,59	28,28	29,00	29,74	30,51	31,31	32,13	32,99	33,87	34,78	35,72	36,68
69	26,98	27,66	28,36	29,08	29,84	30,62	31,44	32,29	33,16	34,07	35,01	35,98	36,98
70	27,03	27,71	28,42	29,16	29,93	30,73	31,56	32,42	33,32	34,26	35,22	36,23	37,26
71	27,07	27,76	28,48	29,23	30,01	30,82	31,67	32,55	33,47	34,43	35,42	36,45	37,52
72	27,11	27,80	28,53	29,29	30,08	30,90	31,77	32,67	33,61	34,58	35,60	36,67	37,77
73	27,14	27,84	28,57	29,34	30,14	30,98	31,85	32,77	33,73	34,73	35,77	36,86	38,00
74	27,17	27,88	28,61	29,39	30,20	31,04	31,93	32,86	33,84	34,86	35,92	37,04	38,20
75	27,20	27,91	28,65	29,43	30,25	31,10	32,00	32,94	33,93	34,97	36,06	37,20	38,39
76	27,22	27,94	28,68	29,47	30,29	31,16	32,06	33,02	34,02	35,08	36,18	37,34	38,56
77	27,24	27,96	28,71	29,50	30,33	31,20	32,12	33,08	34,10	35,17	36,29	37,47	38,72
78	27,26	27,98	28,74	29,53	30,37	31,24	32,17	33,14	34,17	35,25	36,39	37,59	38,86
79	27,28	28,00	28,76	29,56	30,40	31,28	32,21	33,19	34,23	35,32	36,48	37,70	38,98
80	27,29	28,02	28,78	29,58	30,42	31,31	32,25	33,24	34,28	35,39	36,55	37,79	39,09

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ASSICURATO												
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
55	32,28	32,85	33,42	34,01	34,60	35,21	35,82	36,45	37,08	37,72	38,38	39,04	39,70
56	32,72	33,31	33,91	34,52	35,14	35,77	36,41	37,06	37,72	38,39	39,07	39,76	40,45
57	33,16	33,77	34,40	35,04	35,69	36,34	37,01	37,69	38,38	39,08	39,79	40,51	41,23
58	33,60	34,24	34,90	35,56	36,24	36,93	37,63	38,33	39,05	39,78	40,53	41,28	42,03
59	34,03	34,71	35,40	36,09	36,80	37,52	38,25	38,99	39,74	40,51	41,29	42,07	42,86
60	34,47	35,18	35,90	36,63	37,37	38,12	38,89	39,66	40,45	41,25	42,07	42,89	43,72
61	34,90	35,65	36,40	37,16	37,94	38,73	39,53	40,35	41,18	42,02	42,87	43,73	44,60
62	35,33	36,11	36,90	37,70	38,52	39,35	40,19	41,04	41,91	42,80	43,69	44,60	45,51
63	35,75	36,56	37,39	38,24	39,09	39,97	40,85	41,75	42,66	43,59	44,53	45,49	46,45
64	36,16	37,01	37,88	38,77	39,67	40,58	41,52	42,46	43,43	44,40	45,40	46,40	47,42
65	36,56	37,45	38,36	39,29	40,24	41,20	42,18	43,18	44,20	45,23	46,28	47,34	48,41
66	36,94	37,88	38,83	39,81	40,81	41,82	42,85	43,90	44,97	46,06	47,17	48,29	49,42
67	37,32	38,29	39,29	40,32	41,36	42,43	43,52	44,63	45,76	46,91	48,08	49,26	50,46
68	37,67	38,69	39,74	40,81	41,91	43,03	44,18	45,35	46,54	47,76	48,99	50,25	51,52
69	38,01	39,07	40,17	41,29	42,44	43,62	44,83	46,06	47,32	48,61	49,92	51,25	52,60
70	38,33	39,44	40,58	41,75	42,96	44,20	45,47	46,77	48,10	49,46	50,85	52,26	53,69
71	38,63	39,78	40,97	42,19	43,45	44,75	46,09	47,46	48,86	50,30	51,78	53,27	54,80
72	38,92	40,11	41,34	42,61	43,93	45,29	46,69	48,14	49,62	51,14	52,70	54,29	55,91
73	39,18	40,41	41,69	43,01	44,39	45,81	47,28	48,79	50,35	51,96	53,61	55,30	57,02
74	39,42	40,69	42,01	43,39	44,82	46,30	47,84	49,43	51,07	52,76	54,51	56,30	58,13
75	39,64	40,95	42,31	43,74	45,22	46,77	48,37	50,04	51,76	53,55	55,39	57,29	59,23
76	39,84	41,19	42,59	44,06	45,60	47,20	48,88	50,62	52,42	54,30	56,24	58,25	60,31
77	40,03	41,40	42,85	44,36	45,95	47,61	49,35	51,16	53,06	55,03	57,07	59,19	61,37
78	40,19	41,60	43,08	44,64	46,27	47,99	49,79	51,68	53,65	55,72	57,87	60,10	62,40
79	40,34	41,78	43,29	44,89	46,57	48,34	50,20	52,16	54,22	56,37	58,62	60,97	63,40
80	40,47	41,93	43,48	45,11	46,84	48,66	50,58	52,61	54,74	56,98	59,33	61,79	64,36

Tabella d):**Valori di conversione
di 1.000 Euro.****Rendita vitalizia immediata
annua rivalutabile con
restituzione del montante
residuo in caso di decesso
dell'assicurato pagata in rate
annuali, semestrali, trimestrali
e mensili posticipate**

Età	Rateazione:	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50		21,88	21,64	21,46	21,04
51		22,36	22,12	21,93	21,50
52		22,87	22,61	22,42	21,97
53		23,39	23,13	22,93	22,47
54		23,94	23,67	23,46	22,99
55		24,52	24,23	24,01	23,53
56		25,12	24,82	24,60	24,10
57		25,76	25,44	25,21	24,69
58		26,42	26,09	25,84	25,32
59		27,12	26,78	26,52	25,98
60		27,86	27,50	27,22	26,67
61		28,64	28,25	27,97	27,39
62		29,45	29,05	28,75	28,16
63		30,32	29,89	29,58	28,96
64		31,24	30,78	30,45	29,82
65		32,21	31,72	31,38	30,72
66		33,24	32,71	32,36	31,68
67		34,33	33,77	33,39	32,69
68		35,49	34,90	34,50	33,76
69		36,73	36,10	35,68	34,91
70		38,05	37,37	36,93	36,12
71		39,46	38,74	38,27	37,42
72		40,98	40,20	39,70	38,80
73		42,60	41,77	41,22	40,28
74		44,35	43,45	42,85	41,87
75		46,23	45,24	44,60	43,57
76		48,27	47,17	46,48	45,40
77		50,45	49,25	48,51	47,38
78		52,81	51,50	50,71	49,51
79		55,37	53,93	53,08	51,78
80		58,14	56,57	55,63	54,23

VALORI DI CONVERSIONE DI 1.000 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO NETTO INVESTITO IN UNA RENDITA ANNUA IMMEDIATA RIVALUTABILE

1. Nelle tabelle a), b1), b2), c1), c2), e d) sopra riportate è indicato il valore, applicabile sia agli assicurati di sesso maschile che a quelli di sesso femminile, distinto in base all'età dell'assicurato - e, per la rendita reversibile, del reversionario - all'atto della conversione, della rendita immediata annua rivalutabile - pagata in rate posticipate - ottenibile con un premio di 1.000 Euro. In particolare, sono indicati:
 - a. nella tabella a), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile non reversibile pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali;
 - b. nelle tabelle b1) e b2), i valori della rendita immediata annua rivalutabile certa, rispettivamente per 5 anni e 10 anni e successivamente vitalizia, pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali;
 - c. nelle tabelle c1) e c2), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile - rispettivamente al 100% e al 60% - pagata in rate annuali;
 - d. nella tabella d), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione del montante residuo in caso di decesso dell'assicurato pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali.
2. Il valore della rendita annua iniziale si ottiene moltiplicando il montante contributivo versato dal Fondo quale premio unico per il coefficiente relativo all'età dell'assicurato - e, per la forma di rendita reversibile, all'età del reversionario - e alla rateazione prescelta - riportato nella tabella corrispondente alla tipologia di rendita da erogare, dividendo quindi il risultato per 1.000. Nelle tabelle a), b1), b2) e d) è riportato anche il valore della rendita annua per rateazioni diverse da quella annuale; il valore della rendita di ciascuna rata si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell'anno.
3. Ai fini della determinazione dell'età dell'assicurato - e, in caso, del reversionario - utilizzata per l'individuazione del relativo coefficiente, si farà riferimento all'età effettiva, calcolata alla data di decorrenza della rendita, eventualmente arrotondandola all'età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L'età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (*shift*) riportato nella seguente tabella in corrispondenza dell'anno di nascita dell'assicurato.

Anno di nascita	Shift
dal 1930 al 1940	3
dal 1941 al 1949	2
dal 1950 al 1957	1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1976	-1
dal 1977 al 1986	-2
dal 1987 al 1996	-3
dal 1997 al 2007	-4
dal 2008 al 2018	-5
dal 2019 al 2020	-6
dal 2021	-7

Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono riportate nella seguente tabella.

Tipo frazionamento	Spese di erogazione
Annuale	1,15%
Semestrale	1,30%
Trimestrale	1,60%
Mensile	2,80%

4. Per l'elaborazione dei valori di rendita è stato utilizzato un tasso tecnico nullo (0%).
5. Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla tavola A62 (100%F) per impegni differiti con regola di *age shifting*.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Art. 1
Rivalutazione delle prestazioni. Modalità e misura dell'adeguamento della rendita immediata.

1. Ad ogni anniversario della decorrenza, la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione interna separata denominata "RI.SPE.VI." – il cui Regolamento è riportato nel presente allegato - nella misura e con le modalità di seguito indicate.
2. La Compagnia calcola mensilmente il rendimento annuo di "RI.SPE.VI.", determinato con i criteri indicati nel Regolamento.
3. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione della rendita, si assume il rendimento annuale rilevato il terzo mese precedente a quello di ricorrenza.
4. La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo dal 100% del rendimento annuo determinato ai sensi del precedente comma 3. una ritenzione dell'1%.
5. Il valore della rivalutazione della rendita assicurata si ottiene moltiplicando la misura di rivalutazione per la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario.
6. Nel caso la misura annua di rivalutazione risultasse non positiva, sarà posta pari a zero.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "RI.SPE.VI."

1. Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome "Rivalutazione Speciale Vita" ed indicata di seguito con la sigla "RI.SPE.VI.". La gestione "RI.SPE.VI." è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.
2. La valuta di denominazione della gestione "RI.SPE.VI." è in Euro.
3. Il rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI." viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.
4. Obiettivi e politiche di investimento:
 - a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
 - titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
 - azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
 - organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
 - fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
 - fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
 - hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

- b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
- c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
 - salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
 - ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

5. La gestione "RI.SPE.VI." è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione "RI.SPE.VI." non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
6. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione "RI.SPE.VI."
7. Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.
8. Sulla gestione "RI.SPE.VI." possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
9. Il rendimento della gestione "RI.SPE.VI." beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
10. Il tasso medio di rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI." si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione "RI.SPE.VI.", di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione "RI.SPE.VI." nello stesso periodo.
Nel risultato finanziario della gestione "RI.SPE.VI.", al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili

e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione “RI.SPE.VI.”, comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione “RI.SPE.VI.” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione “RI.SPE.VI.” per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione “RI.SPE.VI.” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione “RI.SPE.VI.”.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione “RI.SPE.VI.” ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione “RI.SPE.VI.”.

L’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno successivo.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione “RI.SPE.VI.” sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

11. È ammessa la possibilità di fusione della gestione “RI.SPE.VI.” con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
- b) l’operazione persegua l’interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
- f) l’operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione “RI.SPE.VI.” in senso meno favorevole ai Contraenti;
- g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione “RI.SPE.VI.” circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevinano per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

12. La gestione “RI.SPE.VI.” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione “RI.SPE.VI.” al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione “RI.SPE.VI.”, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
13. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.



AZIMUT
CAPITAL MANAGEMENT